

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 32 (1960)
Heft: 6

Artikel: L'assicurazione militare e lo sport
Autor: Schatz, B.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-245228>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 13.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

L'ASSICURAZIONE MILITARE E LO SPORT

I. ten. B. SCHATZ

I rapporti dell'Assicurazione militare (AM) con lo sport si presentano sotto un triplice aspetto: con lo sport quale servizio militare speciale; con lo sport praticato durante un servizio militare ordinario; con le manifestazioni di sport militare fuori servizio.

Poichè la questione dei servizi militari sportivi è intimamente legata a quella delle manifestazioni di sport militare fuori servizio, ma però sottoposte all'AM, studieremo insieme questi due aspetti. Vogliamo tuttavia esaminare prima brevemente le relazioni dell'AM con lo sport effettuato durante un servizio militare ordinario.

I

La vigente legge federale del 20 settembre 1949 sull'AM (LAM 1949) non contiene alcun dispositivo in merito. Il milite che si dedica ad un'attività sportiva durante un servizio militare è dunque, in via di massima, coperto dall'AM (art. 1, numero 1, ed art. 3, primo capov., LAM 1949), non soltanto durante il servizio propriamente detto, ma anche durante le ore libere, segnatamente la sera dopo l'appello, durante i congedi *generali* (non invece durante i congedi *personalii*), come pure durante l'entrata in servizio ed il ritorno dallo stesso, a condizione che questi percorsi siano effettuati entro un termine conveniente prima o dopo il servizio (art. 3, capov. 2.o e terzo, 2.a frase, LAM 1949). Il suo eventuale diritto alle prestazioni assicurative viene

però disciplinato anche dagli altri articoli dell'anzidetta legge, nei cui particolari non possiamo qui entrare.

Dobbiamo però richiamare l'attenzione sull'art. 7, secondo il quale le prestazioni dell'assicurazione possono essere ridotte ed anzi, in casi particolarmente gravi, anche integralmente negate, quando — fra altro — l'assicurato è stato causa della propria affezione (infortunio o malattia) per colpa grave o contravvenendo inescusabilmente a prescrizioni od ordini di servizio. La riduzione o soppressione delle prestazioni assicurative per colpa grave non abbisogna di spiegazioni, non essendo compito di un'istituzione sociale come l'AM di sciogliere l'assicurato dal dovere di osservare, nei suoi atti, la necessaria prudenza che s'impone verso se stesso e verso gli altri anche praticando uno sport.

Per quanto riguarda la contravvenzione inescusabile a prescrizioni od ordini di servizio, questi ultimi vengono impartiti in casi concreti e non possono quindi venire esaminati qui. Fra le prescrizioni di servizio, ve ne sono tre che presentano un'importanza particolare in materia sportiva:

A. A stregua del numero 207, capov. 3.o, del Regolamento di servizio 1954, chiunque, durante il tempo libero od un congedo, intende partecipare attivamente ad una competizione sportiva, effettuare voli con aeroplani sportivi od alianti oppure escursioni in alta montagna, deve chiederne l'autorizzazione al superiore competente in materia di congedi.

B. Con risoluzione del 4. 3. 1954 (RFM 1954/756), il DMF ha regolato come segue l'uso a titolo privato di autoveicoli civili da parte di militari in servizio:

1. gli autoveicoli civili possono essere usati per l'entrata in servizio, durante i congedi e dopo il licenziamento;
2. con riserva del numero 3, è vietato guidare autoveicoli civili durante e dopo il lavoro (questo disposto non vieta invece l'uso di veicoli civili a titolo di passeggero, segnatamente dopo il lavoro);
3. i comandanti delle scuole e dei corsi possono autorizzare per iscritto, in determinati casi speciali debitamente giustificati, eccezioni alla norma di cui al numero 2; gl'interessati dovranno portare seco l'autorizzazione e presentarla agli organi di controllo.

C. A stregua delle prescrizioni per il servizio automobilistico (S. auto. 58), numero 36, lettera a, i militari in uniforme che usano motociclette o motorette come conducenti o passeggeri sono obbligati a portare un casco. Durante il servizio, porteranno il casco militare od il casco di protezione. Durante il tempo libero, se l'uso di motociclette o di motorette è stato autorizzato (vedi sotto lettera B, numeri 2 e 3, qui sopra), il casco militare può essere sostituito da un casco civile con cuffia grigia.

Se l'assicurato ha contravvenuto inescusabilmente ad uno di questi disposti, oppure ad un'altra prescrizione o ad un ordine di servizio, e se vi è un nesso causale fra detta contravvenzione e l'affezione per cui chiede la corrispondente delle prestazioni assicurative, queste ultime possono essere ridotte od integralmente negate. La prova della realizzazione di queste condizioni spetta all'AM. La questione di determinare se una contravvenzione è inescusabile o meno è rimessa all'apprezzamento dell'autorità incaricata di applicare la legge, in caso di contestazione del Giudice.

II.

Dedicandoci adesso alle relazioni dell'AM con manifestazioni sportive fuori servizio ed ai servizi speciali di carattere sportivo, lasceremo da parte l'istruzione preparatoria, il tiro fuori servizio e la partecipazione agli esami di ginnastica al reclutamento, che costituiscono questioni particolari (art. 2, numeri 5, 3 e 2, lett. a, LAM 1949).

A. — Dal 1907 la Confederazione sussidia, in ragione della loro importanza, oltre le società di tiro, anche altre istituzioni che servono a sviluppare le attitudini militari, a condizione che siano organizzate e si assoggettino al controllo federale come pure alle prescrizioni vigenti in materia (art. 126 dell'organizzazione militare). Ciònonostante, la legge federale del 28 giugno 1901 sull'assicurazione dei militari contro le malattie e gl'infortuni (LAM 1901), che rimase in vigore fino al 31 dicembre 1949, sottoponeva a quest'assicurazione soltanto due gruppi di manifestazioni militari *volontarie* fuori servizio: gli esercizi delle società di tiro e l'istruzione preparatoria. Varcherebbe i limiti di questo saggio volerne ricercare tutti i motivi. La causa principale

ne fu probabilmente la considerazione che, agli occhi del legislatore svizzero del 1901, le altre manifestazioni sportive — per quanto esistenti già allora, come per esempio i concorsi ippici —, per il loro carattere facoltativo e personale non suscitavano l'interesse che avrebbe dovuto essere riconosciuto loro per l'allenamento militare. Fino al servizio attivo del 1939/1945, le persone astrette al servizio militare o complementare partecipanti a manifestazioni sportive militari fuori servizio, non erano dunque coperte dall'AM perchè, da un canto, la loro attività non veniva considerata come servizio militare e, dall'altro, non vi era alcun disposto legale speciale che la sottoponesse all'AM (v. per esempio Raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni — STFA — 1927, pag. 62, concorso militare di sci; Revue suisse de jurisprudence — RSJ — 1944, pag. 28, no. 22, lett. f, gara sportiva militare; STFA 1934, pag. 54, RSJ 1934/35, pag. 89, no. 81 e 1942/43, pag. 22, no. 1, cifra 1, Repertorio di Giurisprudenza Patria — RGP — 1941, pag. 321, lett. A, no. 4, prova pedestre militare; STFA 1937, pag. 110, RSJ 1937/38, pag. 250, no. 87, RGP 1938, pag. 459, Giornate svizzere dei sottufficiali; RSJ 1934/35, pag. 81, no. 82, corso militare di sci). Per tali manifestazioni si concludeva per lo più un'assicurazione privata contro gl'infortuni, le cui prestazioni erano però molto inferiori a quelle dell'AM.

Durante il servizio attivo dal 1939 al 1945, le gare sportive militari godettero del favore del Comando dell'esercito, che ne organizzò direttamente un gran numero. Alcune ebbero luogo durante il servizio stesso, altre vennero espressamente tassate di servizio attivo, di modo che i partecipanti alle stesse, quali militari in servizio, erano coperti dall'AM contro gl'infortuni e le malattie in virtù dell'art. 2, numero 1 LAM 1901. Tale fu il caso per esempio per i campionati estivi ed invernali dell'esercito, comprese le eliminatorie, i corsi di allenamento di pattuglie per i campionati mondiali di sci, le gare di sport militare motorizzato, il campionato militare di scherma e le eliminatorie, ecc.

Dalla fine del servizio attivo (1945), furono coperti dall'AM — sempre contro gl'infortuni e le malattie, quali militari in servizio (art. 2, numero 1, LAM 1901) — soltanto i componenti della squadra svizzera a campionati internazionali, che venivano chiamati quali

rappresentanti ufficiali dell'esercito, ricevendo il soldo del loro grado (per esempio la squadra svizzera ai campionati di pentathlon invernale nel 1946; quella ai campionati internazionali militari di sci nel 1949 in Svezia). Quest'assicurazione venne estesa nel 1947 ai partecipanti ad un corso di allenamento per la squadra svizzera all'incontro di pentathlon invernale con la Svezia; nel 1949 alla partecipazione (a titolo di allenamento) delle pattuglie che entravano in linea di conto per campionati internazionali, alla gara del Pragel.

Benchè ci si possa chiedere se trattasi ancora di sport, non vogliamo tralasciare di menzionare ancora i corsi «morse» fuori servizio, che sono organizzati dal Servizio dell'aviazione e della difesa antiaerea, come pure dal Servizio del genio. L'allenamento, di una durata da un'ora e mezzo a due ore, ha luogo la sera, una volta per settimana. Il personale insegnante ed i partecipanti sono messi al beneficio dell'assicurazione militare (risoluzione del DMF del 15 gennaio 1949, art. 9, capov. 1.o a 3.o, RFM 822 segg.). Questa risoluzione, che poggia senza dubbio sull'art. 2, cifra 4, LAM, benchè non la nomini, è ancora in vigore.

B. — La legge federale del 20 settembre 1949 sull'assicurazione militare (LAM 1949) ha innovato in questo campo, come in tanti altri, e realizzato un vecchio postulato delle società militari, segnatamente dell'Associazione svizzera dei sottufficiali, facendo beneficiare dell'AM, solo però contro gli infortuni, chiunque pur astretto al servizio militare o complementare, partecipi fuori servizio a manifestazioni militari coperte dall'assicurazione in forza di speciale decisione del DMF (art. 2, numero 4).

Su questa base, il DMF emanò il 9 giugno 1950 una risoluzione (FUM 50/146), che sottoponeva due gruppi di manifestazioni fuori servizio all'AM nel senso dell'art. 2, numero 4, LAM 1949: manifestazioni dell'esercito, dirette od autorizzate dall'Aggruppamento dell'istruzione, e manifestazioni organizzate su piano federale dalle associazioni o società militari, con autorizzazione dell'Aggruppamento dell'istruzione.

D'altra parte, secondo l'art. 55, capov. 2.o di detta risoluzione, i militari obbligati al corso di ripetizione potevano essere convocati

ai corsi ed alle gare fuori servizio come comandanti, capiclasse, addetti tecnici, medici o contabili. Inoltre, potevano esservi convocati come personale ausiliario (ufficio, materiale, cucina, ecc.) gli uomini obbligati al corso di ripetizione, sino al 10% dell'effettivo dei partecipanti. Gli ordini di marcia venivano inviati conformemente alle istruzioni concernenti l'organizzazione dei corsi (di ripetizione, ecc.) della truppa. Questi servizi contavano come servizio obbligatorio ed i militi in parola erano dunque, durante gli stessi, al beneficio dell'AM contro le malattie e gl'infortuni a stregua dell'art. 1, numero 1, LAM 1949.

Il primo gruppo di manifestazioni contemplato dalla risoluzione del 9 giugno 1950 passò poi immutato nell'art. 35 della risoluzione del DMF del 12 gennaio 1952 concernente l'istruzione alpinistica e lo sport militare fuori servizio (RFM 977). Il secondo gruppo di manifestazioni previsto nella risoluzione del 9 giugno 1950 essendo stato parimenti ripreso a sua volta senza cambiamento dalla risoluzione del DMF del 21 aprile 1952 che completa quella del 3 ottobre 1950 (RFM 969) concernente il porto dell'uniforme e la consegna di tessere di legittimazione per le manifestazioni fuori servizio, in cui introdusse un art. 4 bis, la risoluzione del 9 giugno 1950 venne abrogata (FUM 1952/156).

In seguito, da una parte, certe manifestazioni continuarono ad essere riconosciute come servizi militari, così la partecipazione al corso di allenamento ed alle eliminatorie per pattuglie sciistiche, come pure ai corsi d'istruzione per comandanti e capi tecnici dei corsi d'alpinismo volontari d'inverno. D'altra parte, l'evoluzione dei concetti in merito allo sport militare condusse a riconoscere la qualità di servizio militare ai corsi alpini. Infatti, con decreto del 9 novembre 1956, che modificò l'ordinanza del 27 novembre 1953 concernente l'adempimento del servizio d'istruzione (RFM 713), il Consiglio federale (CF) statuì che, per l'istruzione del servizio alpinistico, il DMF può ordinare corsi della durata di dieci giorni al massimo, ai quali sono convocati i militari che si annunciano volontariamente. I partecipanti a questi corsi hanno gli stessi diritti ed obblighi dei militari che prestano un servizio regolamentare (FUM 56/104). Ne seguì che, il 15 gennaio 1957, il DMF prese una nuova risoluzione concernente l'istruzione alpinistica volontaria e lo sport militare fuori servizio, abrogando quella del 12 gennaio 1952 (FUM 57/29).

C. — Attualmente, le relazioni dell'AM con le manifestazioni sportive militari sono dunque disciplinate, astrazion fatta dalla LAM 1949, da due risoluzioni del DMF, in ordine cronologico del 21 aprile 1952 e del 15 gennaio 1957. Nel merito devonsi distinguere tre gruppi di manifestazioni assicurate:

1º — Conformemente all'art. 41 della risoluzione del 15 gennaio 1957, sono assicurati contro gl'infortuni e le malattie, nel senso dell'art. 1, numero 1, LAM 1949, i partecipanti:

- a) ai corsi volontari d'alpinismo estivi ed invernali delle unità d'armata (alle quali vengono equiparate in merito le truppe d'aviazione; art. 16, capov. 3º); lo stesso vale per i partecipanti ad una ricognizione in vista di un tale corso;
- b) ai corsi preparatori centrali per comandanti e capi tecnici dei corsi d'alpinismo estivi ed invernali;
- c) ai corsi per capi di pattuglie sciistiche dell'esercito, delle unità d'armata (e delle truppe d'aviazione) o dei reggimenti.

La partecipazione a detti corsi è considerata come un servizio militare. Ne risulta che ai militi in parola è applicabile l'art. 1, numero 1, LAM 1949 e che essi sono al beneficio dell'AM contro gl'infortuni e le malattie. Non si tratta dunque di manifestazioni sportive militari fuori servizio.

L'art. 41 della risoluzione 15 gennaio 1957 è applicabile retroattivamente anche ai fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore, ma che non erano ancora stati oggetto di una decisione definitiva, cioè passata in giudicato, a quella data (STFA 1959, pag. 116 segg.).

A questa enumerazione devonsi aggiungere i corsi di allenamento delle pattuglie sciistiche per gare internazionali (quelli del 1956 e del 1957 vennero computati come corsi di ripetizione, almeno per i partecipanti che furono scelti per rappresentare la Svizzera alle gare internazionali).

D'altra parte, secondo l'art. 62 della risoluzione 15 gennaio 1957, oltre allo stato maggiore (cioè al comandante, capo tecnico, medico, contabile, sergente maggiore, capocucina e capo del materiale), possono essere convocati ai corsi ed alle gare dell'esercito, delle unità d'armata o dei reggimenti degli ausiliari, sino al 15 % dell'effettivo dei parte-

cipanti (allievi o concorrenti). Trattasi di un servizio militare che può essere compiuto volontariamente o può essere computato nella durata dei servizi regolamentari. I militi in parola sono dunque al beneficio dell'AM contro gl'infortuni e le malattie (art. 1, numero 1, LAM 1949) anche se questo beneficio viene motivato da una gara che, in via di massima, implica l'AM soltanto contro gl'infortuni (vedi sotto cifra 2 qui sotto).

In una successiva risoluzione del 16 gennaio 1957 (non pubblicata), il DMF disciplinò le indennità spettanti alle guide assunte in base ad un rapporto di servizio civile ed agli altri istruttori dei corsi preparatori centrali per comandanti e capi tecnici dei corsi d'alpinismo, dei corsi di ripetizione alpini come pure dei corsi d'alpinismo volontari delle unità d'armata. Esso decretò che tutti questi istruttori (guide, comandanti, ufficiali, sottufficiali, appuntati e soldati) sono da considerarsi come istruttori straordinari nel senso dell'art. 32 dell'ordinanza sugli istruttori, e pertanto come assicurati contro gl'infortuni e le malattie in virtù dell'art. 3, capov. 3^o, dell'ordinanza di esecuzione della LAM 1949 (decreti del CF del 22 dicembre 1949 e del 12 febbraio 1952 in relazione con l'art. 1, numero 1, LAM 1949).

I campionati dell'aviazione, che hanno luogo durante l'allenamento individuale dei piloti, sono per questo motivo coperti dall'AM contro gl'infortuni e le malattie in virtù dell'art. 1, numero 1, LAM 1949 (militi in servizio).

2^o — A stregua dell'art. 42 della risoluzione del 15 gennaio 1957, sono assicurati soltanto contro gl'infortuni, nel senso dell'art. 2, numero 4, LAM 1949, i partecipanti:

- a) alle escursioni alpinistiche d'allenamento estive ed invernali, delle unità d'armata (truppe d'aviazione comprese; cfr. art. 16, capov. 3^o) o dei corpi di truppa;
- b) alle gare per squadre (campionati) estive ed invernali, dell'esercito e delle unità d'armata (truppe d'aviazione comprese) o dei reggimenti, conformemente al regolamento emanato dall'aggruppamento dell'istruzione;
- c) alle gare internazionali militari di pattuglie sciistiche ed ai concorsi ippici in Svizzera ed all'estero, come pure alle eliminatorie ed ai

corsi preparatori necessari, organizzati in vista di queste gare conformemente alle prescrizioni dell'Aggruppamento dell'istruzione;

d) alle gare dell'esercito dei tiri federali.

Se una di queste manifestazioni ha luogo mentre i partecipanti trovansi in servizio militare (come avviene per esempio quando la gara per squadre di una divisione viene fissata per la seconda domenica del corso di ripetizione dell'anzidetta unità d'armata), i partecipanti sono allora assicurati contro gl'infortuni e le malattie quali militari in servizio (art. 1, no. 1, LAM 1949).

3º — In base alla risoluzione del 21 aprile 1952, le seguenti manifestazioni, organizzate sul piano federale da associazioni o società militari con l'autorizzazione dell'Aggruppamento dell'istruzione, sono coperte dall'AM nel senso dell'art. 2, numero 4, LAM 1949:

1. i pentathlon, tetrathlon e triathlon annuali d'estate e d'inverno dell'Associazione svizzera degli sports militari;
2. le giornate dei sottufficiali e le gare sciistiche organizzate ogni quattro anni dall'Associazione svizzera dei sottufficiali;
3. le giornate sportive organizzate ogni tre anni dalla Società svizzera degli ufficiali delle truppe motorizzate;
4. le giornate ciclistiche e motociclistiche annuali ed i campionati ciclistici organizzati dall'Associazione svizzera dei ciclisti e motociclisti militari;
5. le gare di sport militare motorizzato, organizzate ogni tre anni dalla Federazione svizzera delle società delle truppe motorizzate;
6. le giornate dell'artiglieria, organizzate ogni cinque anni dal Comitato centrale delle società svizzere d'artiglieria;
7. le gare dei pontieri, organizzate ogni tre anni dalla Società svizzera dei pontieri.

A questa enumerazione devesi aggiungere che il DMF, in attesa di un prossimo adattamento alle circostanze attuali delle prescrizioni sulle attività sportive militari ha sottoposto le giornate dei sergenti maggiori del 1957 (organizzate dalla Società svizzera dei sergenti maggiori) all'AM nel senso dell'art. 2, numero 4, LAM 1949.

D. Disposizioni generali. I partecipanti alle attività militari (1^o e 2^o) e manifestazioni (3^o) suindicate sono al beneficio dell'AM soltanto se sono incorporati nell'esercito ed a condizione che indossino l'uniforme. Dal lato formale, non vi è obiezione da sollevare contro queste due condizioni, visto che, secondo il testo dell'art. 2, numero 4, LAM 1949, spetta al DMF di determinare «in quanto» le manifestazioni militari sono coperte dall'AM. In merito, l'ultima condizione (uniforme) non viene posta dalla legge, ma si troverà probabilmente sempre realizzata. La prima, relativa all'incorporazione nell'esercito, va pure oltre la legge, secondo cui viene soltanto richiesto che i partecipanti siano tenuti al servizio militare o complementare. Anche questa condizione sarà quasi sempre realizzata, ma non corrisponderebbe allo spirito della LAM 1949 rifiutare il beneficio dell'AM ad un ufficiale a disposizione per il motivo che non sarebbe «incorporato nell'esercito».

S'intendono, per partecipanti, gli allievi ed i funzionari dei corsi d'istruzione (1^o), le persone che effettuano le escursioni di allenamento, i concorrenti ed i funzionari delle gare (2^o, art. 46 della risoluzione del 15 gennaio 1957), i concorrenti ed i funzionari delle manifestazioni indicate sotto 3^o se figurano nel programma di gara approvato dall'Aggruppamento dell'istruzione (art. 4 bis, capov. 3^o, della risoluzione del 21 aprile 1952).

Quando trattasi di gare o di altre manifestazioni *internazionali*, l'AM copre soltanto i partecipanti svizzeri (art. 43, capov. 2^o, della risoluzione del 15 gennaio 1957, art. 4 bis, capov. 4^o, di quella del 21 aprile 1952).

Se contemporaneamente ad una gara conforme alle prescrizioni ufficiali (per esempio una gara per squadre), viene organizzata un'altra competizione non conforme a dette prescrizioni (per esempio uno slalom), l'AM viene limitata alla partecipazione alla prima gara. Nel 1954, quando ebbe luogo a Zurigo, accanto ai campionati svizzeri di «Mehrkampf» militare conformi alle prescrizioni ufficiali, un tetrathlon non conforme alle stesse, l'AM si estese soltanto ai partecipanti ed ai funzionari ai campionati svizzeri. Detti funzionari erano tuttavia anche assicurati se inoltre concorrevano al tetrathlon. Nel caso eccezionale della partecipazione di concorrenti militari ad una gara civile,

l'AM può essere estesa a questi concorrenti, all'esclusione dei funzionari e degli altri concorrenti (gara del Pragel nel 1951).

L'Aggruppamento dell'istruzione comunica all'AM la data e la durata di ogni manifestazione fuori servizio per la quale detta assicurazione può essere chiamata a corrispondere le sue prestazioni (art. 43, capov. 3^o, della risoluzione del 15 gennaio 1957, art. 4 bis, capov. 5^o, di quella del 21 aprile 1952).

L'assicurazione si estende a tutta la durata delle attività suindicate. L'andata ed il ritorno sono compresi nell'assicurazione, a condizione che siano effettuati entro un termine conveniente, prima o dopo l'attività in parola (art. 3 LAM 1949).

Per tutte le altre manifestazioni fuori servizio che comportano un rischio d'infortunio, i partecipanti che non sono assicurati dall'AM o che non sono assicurati privatamente o lo sono soltanto in modo insufficiente, devono essere assicurati contro gli infortuni almeno per certe somme prescritte dall'art. 44 della risoluzione del 15 gennaio 1957: Fr. 20 000.— in caso di morte, Fr. 30 000.— in caso d'invalidità totale, indennità giornaliera di Fr. 10.— e Fr. 2 000.— per le spese di cura nei singoli casi. L'Aggruppamento dell'istruzione è competente di decidere in materia di contratti d'assicurazione, che devono essere conclusi con una compagnia svizzera. Per le manifestazioni della truppa, fanno stato i contratti collettivi di assicurazione conclusi dall'Aggruppamento dell'istruzione (art. 47, primo capov., della risoluzione del 15 gennaio 1957; vedi anche l'art. 4 della risoluzione del 3 ottobre 1950).

L'art. 41 della risoluzione del 15 gennaio 1957 ha sottoposto le più lunghe attività (cioè i corsi volontari d'alpinismo) all'AM non soltanto per gl'infortuni, ma anche per le malattie. Rimaneva però un numero non indifferente di attività e manifestazioni militari che durano da tre a sette giorni e durante le quali i partecipanti erano al beneficio dell'AM soltanto contro gl'infortuni. Per le stesse, l'argomento principale adottato nella revisione legale del 1947-49 in favore della limitazione della AM agl'infortuni — cioè che, nei casi dell'art. 2 LAM 1949, la durata delle attività assicurate è così breve da rendere impossibile la determinazione dell'eventuale nesso di una malattia con il servizio assicurato

— non reggeva più. Con risoluzione del 15 luglio 1959 (FUM 59/136) che modifica quella concernente l'istruzione alpinistica volontaria e lo sport militare fuori servizio del 15 gennaio 1957, il DMF ha colmato questa lacuna disponendo che i concorrenti ed i commissari delle gare e dei concorsi menzionati sotto lett. C, numero 2^o, lettere *b* e *c* qui sopra, qualora compiano in dette manifestazioni più di due giorni di servizio volontario non computato sul servizio regolamentare, sono assicurati non soltanto contro gli infortuni, ma anche contro le malattie nel senso dell'art. 1, numero 1, LAM (servizio militare speciale). Secondo la massima posta dal TFA in merito all'art. 41 della risoluzione del 15 gennaio 1957 (STFA 1959, pag. 116 segg.), che vale manifestamente anche per la risoluzione del 15 luglio 1959, la stessa è applicabile retroattivamente anche ai fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore, quando non erano ancora stati oggetto di una decisione definitiva, cioè passata in giudicato a quella data.

Come l'abbiamo già rilevato prima, l'eventuale diritto a prestazioni assicurative viene disciplinato non soltanto dai disposti indicati in questo saggio, ma anche dagli altri articoli della LAM 1949 e delle prescrizioni di esecuzione, nei cui particolari (correlazione, prestazioni, ecc.) non possiamo qui estenderci. Ci preme però di sottolineare che l'art. 7 LAM 1949 concerne anche i servizi e le altre attività sportive menzionate nella seconda parte di queste note.

Le relazioni dell'AM con lo sport non sollevano grandi problemi giuridici: finora, cioè più di dieci anni dopo l'entrata in vigore della LAM 1949, pochissimi vennero sottoposti ai tribunali. Abbiamo però — seguendo il desiderio della Redazione di questa Rivista — ritenuto interessante di andare oltre gli articoli della LAM e, fondandoci sui disposti di esecuzione della stessa, di fare comparire in modo più concreto le anzidette relazioni. Così, gl'interessati potranno meglio rendersi conto non soltanto dell'attività della tanto criticata AM in materia, ma anche degli immensi progressi compiuti dal 1939 ed anche dall'entrata in vigore della LAM 1949 fino ad oggi.

LEGISLAZIONE

- Organizzazione militare 12 aprile 1907 e modificazioni (OM)
 - Legge federale 28 giugno 1901 concernente l'assicurazione dei militari contro le malattie e gl'infortuni (LAM 1901) abrogata
 - Legge federale 20 settembre 1949 sull'assicurazione militare (LAM 1949)
 - Ordinanza d'esecuzione 22 dicembre 1949 della legge sull'assicurazione militare con modifica del 12 febbraio 1952
 - Regolamento di servizio 1954 (RS 54)
 - Prescrizioni per il servizio automobilistico (S. auto 58)
 - Decreto 9 novembre 1956 del Consiglio federale sul servizio d'istruzione
 - Risoluzione 15 gennaio 1949 del Dipartimento militare federale concernente l'istruzione dei radiotelegrafisti
 - Risoluzione 9 giugno 1950 del Dipartimento militare federale concernente le manifestazioni fuori servizio coperte dall'assicurazione militare (abrogata)
 - Risoluzione 3 ottobre 1950 del Dipartimento militare federale concernente il porto dell'uniforme e la consegna di tessere di legittimazione per le manifestazioni fuori servizio
 - Risoluzione 12 gennaio 1952 del Dipartimento militare federale concernente l'istruzione alpinistica e lo sport militare fuori servizio (abrogata)
 - Risoluzione 21 aprile 1952 del Dipartimento militare federale che completa quella del 3 ottobre 1950
 - Risoluzione 4 marzo 1954 del Dipartimento militare federale concernente l'uso a titolo privato di autoveicoli civili in servizio militare
 - Risoluzione 15 gennaio 1957 del Dipartimento militare federale concernente l'istruzione alpinistica volontaria e lo sport militare fuori servizio
 - Risoluzione 16 gennaio 1957 del Dipartimento militare federale concernente le indennità spettanti alle guide ed agli altri istruttori dei corsi preparatori centrali per comandanti e capi tecnici dei corsi d'alpinismo, dei corsi di ripetizione alpini e dei corsi d'alpinismo volontari delle unità d'armata
 - Risoluzione 15 luglio 1959 del Dipartimento militare federale che modifica quella del 15 gennaio 1957
-

ABBREVIAZIONI

- FUM — Foglio Ufficiale Militare (per annate)
RFM — Raccolta del Foglio Ufficiale Militare 1954